

Decreto-legge del 8 luglio 2010 n. 105

Misure urgenti in materia di energia.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2010

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Misure urgenti in materia di energia

Articolo 2

Art. 2 Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

Articolo 3

Art. 3 Agenzia per la sicurezza nucleare

Articolo 4

Art. 4 Entrata in vigore

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 10 luglio 2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 77 e 87 della Costituzione](#);

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare provvedimenti riguardanti interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione di energia, che rivestono carattere strategico nazionale, nonche' riguardanti l'avvio dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e il completamento del riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la semplificazione normativa, per i rapporti con le regioni e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Misure urgenti in materia di energia

In vigore dal 10 luglio 2010

1. A seguito ed in esecuzione della [sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215](#), i primi quattro commi dell'[articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102](#), sono sostituiti dai seguenti:

«1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri individua, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia, che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. Gli interventi di cui al presente comma possono essere realizzati anche con il coinvolgimento di soggetti privati nel relativo finanziamento, purché ne siano assicurate l'effettività e l'entità. Con le intese di cui al presente comma, sono altresì definiti i criteri di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari e regioni e province autonome per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo.

2. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell'intesa, il Governo può individuare gli interventi di cui al comma 1, nonché definire i criteri di cui al medesimo comma, anche a prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del commissario e i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. Lo stesso decreto, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, individua altresì le dotazioni di mezzi e di personale, nonché le strutture anche di concessionari di cui può avvalersi il commissario, cui si applica l'[articolo 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 marzo 2010, n. 41](#), anche ai fini dei relativi oneri. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Le nomine di cui al presente comma sono considerate a ogni effetto cariche presso istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione e del conferimento dell'incarico è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.

4. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non inferiori alla meta', eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi se indispensabile dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'[articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#)».

2. Fatto salvo l'esito dei procedimenti giurisdizionali in corso, l'efficacia dei decreti di nomina dei Commissari straordinari di cui al [comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102](#), come ridefiniti dall'[articolo 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 marzo 2010, n. 41](#), cessa dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, salvo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo sia raggiunta l'intesa con le regioni e le province autonome interessate sulla loro ratifica, anche ai fini di cui al comma 1 di detto articolo 4, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. In tale caso, detti decreti si considerano prorogati, senza soluzione di continuita', fino alla data fissata nell'intesa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2 Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

In vigore dal 10 luglio 2010

1. All'[articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#), le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3 Agenzia per la sicurezza nucleare

In vigore dal 10 luglio 2010

1. In sede di prima applicazione non operano, per il presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, le incompatibilita' di cui all'[articolo 29, comma 13, della legge 23 luglio 2009, n. 99](#), nonche' agli articoli 1 e 2 della [legge 13 febbraio 1953, n. 60](#), e, per i componenti dell'Agenzia diversi dal presidente, le incompatibilita' di cui al predetto articolo 29, comma 13, ad esclusione di quelle concernenti incarichi politici elettivi. Resta fermo, nei casi di cui al periodo precedente, l'obbligo di non avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore.

2. All'[articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, il settimo periodo e' soppresso;

b) al comma 13, dopo le parole: «ivi compresi gli incarichi» e' inserita la seguente: «politici».

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 -

Art. 4 Entrata in vigore

In vigore dal 10 luglio 2010

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)